

CAMERA DEI DEPUTATI N. 942

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SULLO e FORLANI**

Presentata il 7 febbraio 1964

Norme sugli organi amministrativi ed esecutivi degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni si è fatto sempre più vivo l'interesse dell'opinione pubblica e del Parlamento ad una corretta ed ordinata gestione degli enti pubblici, ed in particolare di tutti quegli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Quanto a questi ultimi, come è noto, l'articolo 100 della nostra Costituzione ha previsto che essi siano sottoposti al controllo della Corte dei conti, cosicché, a mezzo della legge 21 marzo 1958, n. 250, sono state dettate specifiche norme di applicazione, individuando concretamente gli enti oggetto della disposizione costituzionale.

Tuttavia, non sempre il problema è risolto con il controllo, naturalmente esterno e successivo. E' certo questione di costume. Ma il legislatore deve agevolare la formazione di un ambiente, negli enti pubblici, sempre più disinteressato e sereno.

In questo quadro, è parso ai proponenti che hanno tratto le loro convinzioni da personali esperienze, che non pochi inconvenienti, i quali conducono a cattiva amministrazione, nascono dal fatto che permangono troppo a lungo, in funzione di cospicue responsabilità amministrative ed esecutive, alla testa di organismi sovvenzionati direttamente e indirettamente dallo Stato, personalità di rilievo, spesso anche benemerite e molto pre-

parate, per periodi che hanno raggiunto anche il traguardo di un quindicennio, cioè in pratica risalgono ai primi anni dopo la Liberazione.

L'amministratore si pone in concorrenza con il funzionario. Manca, in tale ipotesi, nella amministrazione degli enti, il necessario ricambio di metodi e di programmi. Chi rimane tanto tempo alla testa degli enti si fossilizza nella contemplazione di ciò che ieri ha operato, mostrando poca elasticità nella interpretazione delle nuove realtà in cui si imbatte.

La persistenza, oltre i limiti del tollerabile, di amministratori di grandissimi enti che sono, non di rado, per il numero dei dipendenti, per l'entità dei fondi amministrati e per le pubbliche funzioni attribuite, ben più importanti di taluni Ministeri, porta, anche senza il volere dei singoli, alla cristallizzazione di apparati burocratici, più o meno discussi, di gabinetti e segreterie, ancora più inamovibili degli amministratori. E tutto determina confusi sistemi di amministrazione.

I proponenti ritengono perciò di suggerire l'approvazione di una legge che determini in otto anni il periodo massimo di partecipazione, in uno stesso ente, ad organi di amministrazione od esecutivi. Per esigenze tecniche di coordinamento viene stabilito in un quadri-

nio il periodo normale di durata delle cariche, salvo il caso di riconferma.

Ottimi amministratori — e ce ne sono tanti — potranno essere sempre utilizzati, dopo gli otto anni, in altri enti ed istituti, se si riterrà necessario servirsi ancora della loro opera. Porteranno altrove la loro attenzione, offrendo l'esperienza di settori diversi, e contribuiranno a mantenere viva quella dialettica di indirizzi e di sistemi che è il fondamento della vita democratica.

La quale sarà certamente ravvivata e resa più responsabile da un ricambio, graduale ma continuo, alla testa di tutti quegli organismi parastatali che sembrano insopprimibili nella complessa vita moderna, ma dei quali occorre assicurare un funzionamento quanto possibile esente da critiche. E sarà ravvivata dalla fine della gara per la « seconda riconferma », che induce ad acquiescenze eccessive verso il potere politico ed a lassismo nella ordinaria amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La durata in carica degli organi amministrativi ed esecutivi, collegiali ed individuali, degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione, è determinata in un quadriennio.

Nessuno che abbia fatto parte di detti organi per un primo quadriennio potrà essere confermato, anche ad altro titolo, in organi di amministrazione od esecutivi dello stesso ente oltre il quadriennio immediatamente successivo, per un periodo complessivo di otto anni.

ART. 2.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricopra da più di otto anni, anche a titolo diverso, cariche amministrative od esecutive di cui all'articolo 1, in uno stesso ente, sarà dichiarato decaduto, qualora non si sia dimesso entro due mesi dalla pubblicazione della legge.

ART. 3.

I Ministeri cui spetta la vigilanza sui singoli enti secondo le vigenti leggi apporteranno di ufficio le modifiche agli statuti per l'applicazione dell'articolo 1 della legge e dichiareranno la decadenza eventuale nei casi previsti dall'articolo 2.